

Disegno di legge recante “Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)”

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017

Il disegno di legge di semplificazione si compone di 19 articoli.

Gli articoli da 1 a 17 introducono alcune modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

Gli articoli 18 e 19 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Ciò premesso si procede all'illustrazione delle singole disposizioni e alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza finanziaria ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2017.

Gli **articoli 1, 2 e 17** introducono disposizioni utili a definire il concetto di rappresentatività delle associazioni di categoria, in particolare l'articolo 17 risponde all'esigenza di individuare, in via transitoria, un criterio utile a definire il concetto di rappresentatività delle associazioni di categoria, nelle more dell'adozione della delibera di Giunta regionale che determini i criteri per l'identificazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale. Data la loro natura programmatica, le norme non sono idonee a generare oneri finanziari.

L'**articolo 3** mira a ridurre i termini per l'apposizione del visto di conformità regionale al SIAD approvato dai Comuni, passando dagli attuali 60 a 45 giorni. La disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 4** è finalizzato a conformare la normativa regionale alle disposizioni contenute nella legge 241/1990, che prevede l'obbligatorietà della conferenza di servizi. Anche tale disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 5** razionalizza il procedimento regionale di definizione dei parametri di parcheggio per le medie strutture di vendita situate nei centri storici. Il contenuto ordinamentale della disposizione in esame rende la stessa inidonea ad avere effetti di spesa sul bilancio regionale.

L'**articolo 6** è idoneo a rendere la disciplina delle vendite di liquidazione coerente con le modifiche introdotte, a livello nazionale, dall'art. 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214. Data la natura puramente ordinamentale della disposizione, essa non determina oneri sul bilancio regionale.

L'**articolo 7** introduce, a chiusura della Sezione III (dedicata alle vendite straordinarie) del Capo I del Titolo II del Testo Unico sul commercio, l'art. 44-bis al fine di recepire nella legge regionale le misure di semplificazione per le imprese introdotte, a livello nazionale, dall'art. 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214. La disposizione, dai contenuti ordinamentali, non produce nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 8** razionalizza il procedimento di rilascio dell'attestazione annuale per gli ambulanti, anche al fine di renderlo coerente con la norma contenuta nell'Allegato II.10 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Anche tale disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 9**, in materia di concessioni di posteggio su aree pubbliche, da un lato è finalizzato a

rendere la norma regionale coerente con il termine decennale introdotto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, e dall'altro rinvia, per quanto concerne le modalità di rinnovo delle concessioni, alla vigente normativa nazionale. La disposizione di carattere ordinamentale non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 10** introduce modifiche afferenti ai posteggi riservati, al fine di consentire alla Regione di avere conoscenza, entro la scadenza del 30 luglio di ogni anno, anche del numero dei posteggi riservati che i comuni intendono mettere a bando. La modifica di legge ricomprende inoltre i posteggi riservati nella procedura di evidenza pubblica valida per tutte le altre tipologie di posteggi. La disposizione di carattere ordinamentale non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 11** prevede, in un'ottica di semplificazione amministrativa, che la revisione dei canoni minimi e massimi delle tasse dei posteggi, stabiliti dai comuni non debba essere oggetto di sindacato da parte della Regione. La disposizione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 12** stabilisce che il Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso sia predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale. La disposizione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 13** introduce la possibilità che, nelle more dell'approvazione del Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso, l'istituzione e il trasferimento di nuovi mercati venga autorizzata dal Consiglio regionale. La disposizione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 14** stabilisce che la Giunta regionale adotti un regolamento tipo dei mercati all'ingrosso, cui i mercati esistenti si conformano entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso. La disposizione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 15**, in merito alla cassa dei mercati all'ingrosso, introduce una misura di semplificazione amministrativa, eliminando la necessità dell'approvazione da parte della Giunta regionale della convenzione tra l'ente gestore e l'azienda di credito abilitata. La disposizione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 16** elimina un refuso contenuto nella norma relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi. La disposizione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Dall'intervento normativo in esame, dunque, non derivano nuovi e maggior oneri a carico del bilancio regionale, come prevede l'**articolo 18** che reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'**articolo 19** disciplina l'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.